

REGIONE BASILICATA

IRAP

L'imposta è stata istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In particolare:

1. le società, le persone fisiche e gli enti che esercitano attività commerciale;
2. le persone fisiche, le società semplici ed equiparate che esercitano attività di lavoro autonomo;
3. gli enti privati non commerciali;
4. i produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione dei soggetti in regime di esonero IVA;
5. gli enti e le amministrazioni pubbliche

Tutti questi soggetti devono presentare la dichiarazione utilizzando il **modello IRAP** contenuto nel Modello Unico, approvato ogni anno dall'Amministrazione Finanziaria con proprio provvedimento.

QUANTO SI PAGA

La normativa statale stabilisce le aliquote in base al tipo di attività e attribuisce alle Regioni la facoltà di variarle in più o in meno entro il limite di un punto percentuale.

L'aliquota ordinaria è del 3,90%.

La Regione Basilicata ha disposto le seguenti variazioni di aliquota:

- 3,25% per le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (art. 29, comma 1, l.r. 31/01/2002 n.10);
- 3,25% l'aliquota per le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi della legge sulla cooperazione internazionale (art. 2ma9, com 3, l.r. 31/01/2002 n.10).